

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 luglio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 luglio 2022, n. 85.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (22G00097). . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2022, n. 86.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica. (22G00094) . . . . . Pag. 5


DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2022, n. 87.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli. (22G00095) . . . . . Pag. 6

### DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste. (22A03901) . . . . . Pag. 11



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero dell'interno**

DECRETO 28 giugno 2022.

**Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del tavolo tecnico di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. (22A03952) . . . . .** *Pag.* 11

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 17 maggio 2022.

**Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2022. (22A03903) . . . . .** *Pag.* 12

DECRETO 1° giugno 2022.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (22A03879) . . . . .** *Pag.* 14

DECRETO 1° giugno 2022.

**Autorizzazione al laboratorio Coteca S.r.l. - Consulenze tecniche agroindustriali, in Pisa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (22A03880) . . . . .** *Pag.* 15

**Ministero dello sviluppo economico**

DECRETO 20 maggio 2022.

**Modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese concernente i portafogli di obbligazioni emessi da determinate categorie di imprese («PMI» e «Mid-cap»). (22A03904) . . . . .** *Pag.* 18

**Presidenza del Consiglio dei ministri****DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 27 giugno 2022.

**Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Integrazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 900). (22A03902) . . . . .** *Pag.* 27

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 27 giugno 2022.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tildrakizumab, «Ilumetri». (Determina n. 102/2022). (22A03884) . . . . .** *Pag.* 28

DETERMINA 27 giugno 2022.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di cariprazina, «Reagila». (Determina n. 103/2022). (22A03885) . . . . .** *Pag.* 30


DETERMINA 27 giugno 2022.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di somapacitan, «Sogroya». (Determina rep. n. 104/2022). (22A03886) . . . . .** *Pag.* 31

**Libera Università Internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma**

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2022.

**Emanazione del nuovo statuto di autonomia. (22A03882) . . . . .** *Pag.* 33



La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2022

*Il dirigente:* AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

#### Nuove confezioni

SOGROYA

Codice ATC - Principio Attivo: H01AC07 Somapacitan

Titolare: NOVO NORDISK A/S

Cod. Procedura EMEA/H/C/005030/X/0001/G

GUUE 31/05/2022

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

#### Indicazioni terapeutiche

Sogroya è indicato per la sostituzione dell'ormone della crescita endogeno (GH) negli adulti con deficit dell'ormone della crescita.

#### Modo di somministrazione

La terapia con somapacitan deve essere avviata e monitorata da medici adeguatamente qualificati ed esperti nella diagnosi e nella gestione dei pazienti adulti con deficit dell'ormone della crescita (ad esempio, gli endocrinologi).

Somapacitan si somministra una volta alla settimana a qualsiasi ora del giorno.

Somapacitan si inietta per via sottocutanea nell'addome o nella coscia. Il sito dell'iniezione può essere variato senza la necessità di correzione della dose. La sede di iniezione deve essere cambiata ogni settimana.

Sogroya 5 mg/1,5 mL soluzione iniettabile in penna preriempita

La penna Sogroya 5 mg/1,5 mL (3,3 mg/mL) eroga dosi da 0,025 mg a 2 mg con incrementi di 0,025 mg (0,0075 mL).

Sogroya 10 mg/1,5 mL soluzione iniettabile in penna preriempita

La penna Sogroya 10 mg/1,5 mL (6,7 mg/mL) eroga dosi da 0,05 mg a 4 mg con incrementi di 0,05 mg (0,0075 mL).

Per le istruzioni del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1501/003 A.I.C.: 049439033 /E In base 32: 1H4S9T

5 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 1 penna preriempita

EU/1/20/1501/004 A.I.C.: 049439045 /E In base 32: 1H4SB5

5 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 5 (5 x 1) penne preriempite (confezione multipla)

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ricetta accompagnata da prescrizione del centro ipostatalismo (RRL).

22A03886

## LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2022.

**Emanazione del nuovo statuto di autonomia.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto lo statuto di autonomia della Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 169 del 2 ottobre 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2018;

Vista la successiva modifica dell'art. 6, comma IV, deliberata dal consiglio di amministrazione della Luiss nella seduta del 6 febbraio 2020, emanata con decreto rettorale n. 54 del 25 marzo 2020 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 92 del 7 aprile 2020;



Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile 2022 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al testo dello statuto Luiss;

Vista la nota inviata via PEC il 28 aprile 2022, acquisita al protocollo AOODG FIS n. 5769, con la quale la proposta di nuovo statuto è stata trasmessa dal rettore al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo ex art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 8225 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale si specifica che non si hanno osservazioni in merito alle modifiche proposte;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 giugno 2022 che ha recepito l'approvazione e apportato ulteriori modifiche di forma al testo dello statuto Luiss;

Decreta:

È emanato il nuovo statuto di autonomia della Luiss Libera università degli studi sociali Guido Carli.

Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

*Il rettore:* PRENCIPE

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI.

*Capo I*  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, più brevemente denominata Luiss Guido Carli, è una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.

La Luiss Guido Carli, per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed internazionale innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta formazione.

L'università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con:

conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;

atteggiamenti professionali etici orientati all'analisi e alla elaborazione di strategie operative;

capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Art. 2.

La Luiss Guido Carli è promossa dall'Associazione per la Libera università internazionale degli studi sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore, svolge attività di supporto all'università l'Associazione amici della Luiss che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

Art. 3.

La Luiss Guido Carli, con sede in Roma è un'università non statale, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 della legge n. 243/1991.

La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il regolamento didattico d'ateneo è approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale di ateneo, che disciplina le strutture dell'ateneo, è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.

I regolamenti concernenti il personale docente sono approvati dal comitato esecutivo, su proposta del senato accademico.

Il codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale amministrativo e dagli studenti dell'ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Sulle violazioni delle norme del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 21, decide il consiglio di amministrazione.

Il regolamento sul nucleo di valutazione è approvato dal comitato esecutivo.

Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi è approvato dal comitato esecutivo.

Il regolamento del *network* degli Alumni è approvato dal comitato esecutivo.

Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore.


*Capo II*

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.

Sono organi dell'università:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il presidente, il vice presidente esecutivo e il vice presidente ove nominato;
- d) il direttore generale;
- e) il rettore;
- f) il senato accademico;
- g) il consiglio di dipartimento;
- h) il consiglio di scuola triennale e magistrale a ciclo unico (di seguito denominata *undergraduate school*) e il consiglio di scuola magistrale (di seguito denominata *graduate school*);
- i) il nucleo di valutazione;
- j) il collegio di disciplina.



## Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è così composto:

- a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
- b) undici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, di cui almeno tre in rappresentanza degli enti o delle persone fisiche che hanno maggiormente contribuito al finanziamento dell'università;
- c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione amici della Luiss;
- d) il rettore;
- e) il direttore generale;
- f) un professore di ruolo dell'università;
- g) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- h) uno studente in corso all'atto della nomina;
- i) il presidente del *network* degli Alumni che non appartenga al personale docente dell'università e che comunque non abbia rapporti di dipendenza o collaborazione con la stessa.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere *f* e *h*), avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno, su designazione dell'ALUISS, il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Con le modalità previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

I componenti del consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi di cui al comma precedente, nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo residuale.

La funzione di segretario del consiglio di amministrazione è esercitata dal direttore generale.

## Art. 7.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione:

- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto; delibera, inoltre, i relativi programmi indicando le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
- b) approva il piano strategico, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza, sentito il comitato esecutivo; il piano strategico si compone del piano economico-finanziario e delle linee guida di sviluppo dell'ateneo con particolare riferimento anche al numero complessivo di docenti da chiamare per ciascun dipartimento;
- c) approva il *budget* ed il bilancio dell'università predisposti dal direttore generale e delibera gli investimenti immobiliari;
- d) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori ordinari in servizio delle università italiane;
- e) nomina, su proposta del rettore, sentito il direttore generale, scegliendoli tra i professori ordinari dell'università, i direttori dei dipartimenti (di seguito denominati *head of department*), i direttori (di seguito denominati *dean*) della *undergraduate school* e della *graduate school* e gli eventuali prorettori;
- f) nomina, su proposta del presidente, i presidenti delle scuole *post-lauream* (di seguito denominate *post-graduate school*);
- g) nomina, su proposta del rettore, sentiti il direttore generale e i presidenti delle *post-graduate school*, i direttori (di seguito denominati *dean*) delle *post-graduate school*;
- h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;
- i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta del senato accademico, in conformità al piano strategico, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti, delle *undergraduate*, *graduate* e *post-graduate school*;

j) stabilisce, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonché l'entità dei contributi accademici, sulla base della proposta istruita dal comitato esecutivo;

k) può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti;

l) esercita tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite dallo statuto ad altri organi o a questi delegate;

m) nomina, su proposta del presidente, il presidente del *network* degli Alumni.

## Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo e convoca tali organi secondo le modalità disciplinate nell'art. 15;
- b) ha la legale rappresentanza dell'università anche in giudizio;
- c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
- d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo, o delegarne l'adozione al vice presidente esecutivo, riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;
- e) propone al consiglio d'amministrazione la nomina del rettore, del direttore generale e dei presidenti delle *post-graduate school*;
- f) può delegare l'esercizio di sue funzioni al vice presidente esecutivo.

## Art. 9.

Il comitato esecutivo, presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente esecutivo, è così composto:

- a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede;
- b) dal vice presidente esecutivo;
- c) dal vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
- d) dal rettore;
- e) dal direttore generale;
- f) dal vice presidente ove nominato.

La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal direttore generale.


Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

## Art. 10.

Il comitato esecutivo delibera, in conformità al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'università ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi, che comportino entrate oppure spese, nell'ambito degli stanziamenti indicati nel *budget* approvato dal consiglio di amministrazione.

In particolare, il comitato esecutivo:

- a) valuta, ai fini della presentazione in consiglio di amministrazione, il piano strategico;
- b) delibera, su proposta del senato accademico, i posti di ruolo vacanti e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
- c) nomina, su proposta del rettore, formulata sulla base delle graduatorie espresse dal dipartimento, i professori di ruolo e i ricercatori;
- d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
- e) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli delle *undergraduate* e *graduate school*, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
- f) approva, su proposta dei consigli delle *undergraduate* e *graduate school*, sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento;
- g) delibera, su proposta del senato accademico sentite le *post-graduate school* competenti, l'attivazione dei *master*, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché, sentiti i consigli di dipartimento, l'attivazione dei dottorati di ricerca;



h) assegna alle unità organizzative titolari di *budget* le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal *budget* approvato dal consiglio di amministrazione;

i) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni;

j) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'università.

#### Art. 11.

Il rettore è responsabile dell'attività didattica e scientifica svolta nell'università e delle attività del personale docente e di ricerca. Dura in carica un triennio e può essere rinnovato per un solo mandato.

Il rettore:

a) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

c) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti;

d) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico;

e) può conferire ad uno o più professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'università rientranti nelle sue competenze e può proporre al consiglio di amministrazione che ad alcuni di essi sia conferita la qualifica di prorettore;

f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici.

La nomina del rettore è comunicata al Ministero dell'università e della ricerca.

#### Art. 12.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede e lo convoca secondo le modalità disciplinate nell'art. 15;

b) dai prorettori;

c) dagli *head of department*;

d) dal *dean of undergraduate school* e dal *dean of graduate school*;

e) dai *dean of post-graduate school*.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è inviato al presidente del consiglio di amministrazione.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita la funzione di segretario.

Quando siano all'ordine del giorno argomenti di preminente interesse degli studenti, viene invitato alla seduta del senato il rappresentante degli studenti in consiglio d'amministrazione.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dal regolamento generale di ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario.

Esso opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

In particolare, il senato accademico valuta le linee guida di sviluppo dell'università che vanno a comporre il piano strategico e la conformità con questo delle proposte dei dipartimenti e delle *school*. La valutazione viene trasmessa al comitato esecutivo.

Il senato accademico nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'università:

a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;

b) propone, attraverso il rettore, al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i posti di ruolo e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;

c) elabora progetti didattici, proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;

d) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli delle *undergraduate* e *graduate school*, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

e) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dai consigli delle *undergraduate* e *graduate school*;

f) propone al comitato esecutivo, valutate le proposte delle *post-graduate school* competenti, l'attivazione dei *master*, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché, sentiti i consigli di dipartimento, dei dottorati di ricerca.

#### Art. 13.

I dipartimenti raggruppano e organizzano aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. La configurazione dei dipartimenti per settori e l'afferenza dei singoli docenti ai dipartimenti è deliberata, su proposta del rettore, dal comitato esecutivo, sentito obbligatoriamente il senato accademico.

Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti ed è presieduto dall'*head of department* che lo convoca secondo le modalità disciplinate nell'art. 15.

L'*head of department* dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

L'*head of department*:

a) formula al rettore e al direttore generale proposte relative alla predisposizione del piano strategico;

b) supervisiona, monitora e garantisce la qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale in coerenza con le strategie di ateneo e del dipartimento.

Il consiglio di dipartimento, nell'ambito del *budget* assegnato e in conformità al piano strategico:

a) determina il coordinamento e lo sviluppo del sistema interno dell'offerta di risorse e competenze per la ricerca e l'orientamento dell'attività di ricerca, concernenti le diverse aree disciplinari;

b) determina il fabbisogno di risorse e competenze per la didattica svolta dalle *undergraduate* e *graduate school*;

c) propone, attraverso il rettore, al senato accademico i posti di ruolo vacanti e posti di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle *school*;

d) all'esito dell'attività istruttoria disciplinata dal regolamento generale di ateneo, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, una graduatoria di nominativi e la propone al rettore;

e) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;

f) nomina la commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato.

Qualora non ne siano componenti, al consiglio di dipartimento sono invitati a partecipare il *dean of undergraduate school* e il *dean of graduate school*.

#### Art. 14.

Le *school* sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate in corsi di studio.

Sono istituite una *undergraduate school*, per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, e una *graduate school*, per i corsi di laurea magistrale.

Le *school* sono poste ciascuna sotto la responsabilità di un *dean* nominato dal consiglio di amministrazione, che dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.


I ruoli di *dean of undergraduate school* e *dean of graduate school* sono di norma ricoperti, ove nominati, dai prorettori per la didattica.

Il *dean of school*:

a) formula al rettore e al direttore generale proposte relative alla predisposizione del piano strategico;

b) nomina i direttori dei corsi di studio. Tali incarichi durano fino all'insediamento del nuovo *dean of school*;

c) supervisiona, monitora e garantisce la qualità della didattica in coerenza con le strategie di ateneo e della *school*.



Le *school* operano con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo.

Il consiglio della *school* si compone del *dean of school*, che lo presiede e lo convoca secondo le modalità disciplinate nell'art. 15, e dei direttori dei corsi di studio che afferiscono alla *school*.

Il consiglio della *school*:

- a) formula al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;
- b) determina l'afferenza dei docenti rispetto ai corsi di studio;
- c) propone al senato accademico il conferimento di contratti di insegnamento;
- d) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti;
- e) può sottoporre al dipartimento competente proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori.

Ai consigli della *undergraduate school* e della *graduate school* partecipano, in qualità di invitati, i *dean of post-graduate school*.

#### Art. 15.

La convocazione degli organi accademici dell'università avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal presidente dell'organo accademico o da suo delegato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.

L'invio può essere effettuato con e-mail o altro mezzo idoneo.

L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto; nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza.

La seduta non è in alcun caso valida se non è presente il presidente o suo delegato e, comunque, se non è presente almeno  $\frac{1}{4}$  dei componenti aventi diritto al voto.

Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato; gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del *quorum*.

#### Art. 16.

Le *post-graduate school* organizzano la didattica *post lauream* prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni e organizzano programmi di ricerca finanziati dall'esterno sui temi di attinenza delle proprie attività.

Ciascuna *post-graduate school* è posta sotto la responsabilità di un *dean* nominato dal consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

L'organizzazione e il funzionamento delle *post-graduate school* sono disciplinati dal relativo regolamento.

Il *dean of post-graduate school* formula al rettore e al direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico.

Le *post-graduate school* propongono al senato accademico l'attivazione dei *master* universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento, e di specializzazione.

Le *post-graduate school* possono formulare al dipartimento competente proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori.

#### Art. 17.

Gli *head of department* e i *dean of school* durano in carica per il periodo corrispondente alla carica del rettore.

#### Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza e previdenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale.

Al rettore, ai prorettori e agli *head of department* e ai *dean of school* può essere riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 19.

Il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni previste dall'ordinamento universitario e di legge, sovrintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'università, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal presidente o dal vice presidente esecutivo.

#### Art. 20.

L'università istituisce un nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, nonché dei servizi per gli studenti.

I membri del nucleo sono nominati dal comitato esecutivo, sentito il senato accademico.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti con il regolamento approvato ai sensi dell'art. 4.

#### Art. 21.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico nomina il collegio di disciplina.

Il collegio di disciplina è composto da cinque membri effettivi e tre membri supplenti scelti tra professori di ruolo in regime di tempo pieno. Il collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri effettivi. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta.

Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilità civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo.

Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

#### Art. 22.

L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'università gli immobili per lo svolgimento delle attività universitarie.

Qualora l'università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'università, l'ente promotore può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessità della Luiss Guido Carli.

La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, può contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.



## Art. 23.

L'università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività di società e/o di altri organismi, fermo il nesso di strumentalità di cui al comma precedente.

La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il senato accademico, dandone periodica informazione al consiglio di amministrazione.

## Art. 24.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il comitato esecutivo può deliberare la costituzione o la partecipazione dell'università a società per azioni, società a responsabilità limitata o ad altre forme associative di diritto privato - che assumono così la qualifica di enti attuatori - con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonché per lo svolgimento di altre attività strumentali alla didattica ed alla ricerca.

## Art. 25.

Le strutture di ricerca esistenti all'interno dei dipartimenti e delle *school* sono poste sotto il diretto coordinamento del prorettore per la ricerca.

## Art. 26.

Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto:

cessano le funzioni della giunta di dipartimento;

gli attuali direttori dei dipartimenti assumono la carica di *head* dei medesimi e gli attuali direttori delle scuole *post-lauream* assumono la carica di *dean* delle medesime. Gli attuali direttori/*head* e direttori/*dean* rimangono in carica per il periodo corrispondente alla carica del rettore.

## Art. 27.

Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

22A03882

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *Streptococcus thermophilus/Lactobacillus acidophilus/Lactobacillus delbrueckii*, «Morelac».

Estratto determina AAM/PPA n. 484/2022 del 15 giugno 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/1110.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipsen Consumer Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Stephenson Giorgio, 43/A - 20157 Milano, codice fiscale 05909270968.

Medicinale: MORELAC.

Confezione: «polvere per sospensione orale» 10 bustine.

A.I.C.: 034966010,

alla società Proge Farm S.r.l., con sede legale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara, codice fiscale 01419800030.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03846

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato, «Immutrex».

Estratto determina AAM/PPA n. 486/2022 del 15 giugno 2022

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 13 luglio 2020, con conseguente modifica degli stampati SE/H/1488/001-011/R/001. Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni:

SE/H/1488/001-011/IB/013 tipo IB - C.I.1.a). Modifica dei paragrafi 4.2, 4.5, 4.6, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con l'esito di una procedura di Referral EMEA/H/A-31/1463 per il metotrexato;

SE/H/1488/001-011/IB/015 tipo IB - C.I.3.z). Modifica dei paragrafi 4.2 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per implementare le conclusioni della procedura PSUSA/00002014/201910;

adeguamento all'ultima versione del QRD template; modifiche editoriali, relativamente al medicinale: IMMUTREX (044149).

Dosaggio/forma farmaceutica:

- «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «10 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «15 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «20 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;
- «25 mg soluzione iniettabile in siringa preimpita»;

